

Credito. Circolare Assonime sulla riforma e sugli effetti della facoltà di recesso

Per i soci delle ex popolari rinvii e limiti ai rimborsi

Vincoli da stabilire solo dopo la trasformazione in spa

La riforma delle banche popolari, sancita dal **decreto legge 3/2015** (convertito in legge 33/2015), che dispone in particolare la trasformazione coattiva in Spa delle banche popolari che hanno un attivo superiore a otto miliardi di euro, è stata oggetto di un commento di **Assonime** (circolare 32 del 24 novembre 2015).

La circolare si sofferma, tra l'altro, sul tema del rimborso dei soci in caso di esercizio della facoltà di recesso che essi maturano per non essere consenzienti alla deliberazione di trasformazione. Il Dl 3/2015 introduce infatti nel testo unico bancario (all'articolo 28) la previsione secondo cui il diritto al rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale emessi dalle banche popolari è limitato, nel caso di recesso del socio, secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia; il tutto anche in deroga a norme di legge, qualora questo sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria (cosiddetto Core tier 1) della banca.

La Banca d'Italia, a sua volta, affronta questa materia nelle istruzioni di vigilanza (parte III, capitolo 4, sezione III), ove si impone che al consiglio di amministrazione sia attribuita (mediante apposita clausola statutaria) la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per recesso. Assonime ricorda che l'esercizio di questa facoltà di limitazione o rinvio del rimborso è attribuita all'organo con funzione di supervisione strategica (il Cda, nel sistema di governance "tradizionale"), su proposta dell'organo con funzione di gestione (l'amministratore delegato) e sentito l'organo con funzione di controllo (il collegio sindacale).

L'introduzione della clausola statutaria, poiché si tratta di un mero adeguamento a disposizioni normative di natura inderogabile, può essere deliberata direttamente dall'organo amministrativo (oppure, nelle banche che adottano il modello dualistico, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione), se tale competenza è attribuita dallo statuto a tali organi (e ciò ai sensi dell'articolo 2365, secondo comma, del codice civile).

In conseguenza delle ragioni di questa normativa, che è diretta ad assicurare la computabilità delle azioni nel capitale primario di classe 1, la facoltà di rinvio o di limitazione del rimborso deve dunque essere assunta, secondo Assonime, in considerazione della situazione prudenziale della banca. In sostanza, le misure di limitazione o rinvio del diritto di rimborso devono essere adottate al fine di garantire, in un'ottica di corretta amministrazione, una sana e prudente gestione della banca, alla luce dei requisiti patrimoniali richiesti dalle disposizioni in materia prudenziale previste per le banche dalla disciplina comunitaria e nazionale. La necessità che gli organi sociali valutino la complessiva situazione finanziaria di liquidità e di solvibilità della banca, in vista delle decisioni da adottare in sede di limitazioni al rimborso, inducono peraltro a ritenere che essi possano attribuire rilievo a margini prudenziali supplementari rispetto ai requisiti di capitale minimi.

Come è stato chiarito dalla Banca d'Italia, la decisione di rinvio o di limitazione può essere assunta consapevolmente solo dopo la trasformazione della banca popolare in Spa, una volta che sia nota l'entità del capitale facente capo ai soci recedenti. Nella fase anteriore alla trasformazione, le banche sono comunque tenute a rendere note ai soci le informazioni utili a consentire un esercizio consapevole del diritto di recesso.

In ordine alle misure di limitazione che possono essere adottate, secondo la Banca d'Italia, esse possono consistere nella limitazione o nel rinvio del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale; limitazione e rinvio che possono essere totali o parziali e senza limiti di tempo.

Assonime infine rammenta che la Banca d'Italia ha altresì precisato come la disciplina in esame non incida sul regime di autorizzazione cui sono soggette le operazioni di rimborso del capitale primario di classe 1 e 2 ai sensi dell'articolo 77 del regolamento 575/2013. L'autorizzazione rimane condizionata alla dimostrazione che i fondi propri, anche a seguito del rimborso, superino i requisiti in materia di fondi propri e il requisito combinato di riserva di capitale. Nel caso in cui il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale sia limitato, l'autorizzazione può essere concessa anche se le azioni e gli strumenti rimborsati non sono sostituiti con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani